



Alla cortese attenzione  
On. Raffaele Fitto  
Ministro per i Rapporti con le Regioni

*e p.c*  
On. Silvio Berlusconi  
Presidente del Consiglio dei Ministri

Egregio Signor Ministro,

Le segnalo, per finalità di leale collaborazione istituzionale, la proposta di legge regionale n. 249 del 16 marzo 2007 della Regione Lazio, avente ad oggetto “norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare”, approvata dal Consiglio Regionale in data 10 dicembre e in attesa di pubblicazione.

La proposta di legge si prefigge lo scopo di regolare la mediazione familiare in quegli ambiti di disagio sociale ove tale attività può essere maggiormente utile.

Tuttavia la proposta di legge contiene una norma che appare gravemente lesiva degli interessi degli Ordini professionali coinvolti, nonché palesemente incostituzionale.

Segnatamente, l'art. 6 istituisce presso l'assessorato regionale competente, l'elenco regionale dei mediatori familiari al quale possono iscriversi i laureati in discipline psicologiche, sociali o giuridiche in possesso di idoneo titolo, nonché coloro che abbiano conseguito la specializzazione professionale di mediatore familiare attraverso corsi riconosciuti dalla Regione Lazio.

Scopo dell'istituzione di tale elenco è la creazione di un bacino di soggetti cui attingere per lo svolgimento di tutte le attività professionali individuate nella proposta di legge.

La proposta di legge, ad avviso di questo Consiglio dell'Ordine, appare affetta da incostituzionalità per le ragioni che brevemente si tratteggiano di seguito.

L'organizzazione del lavoro, la creazione di albi, ordini, collegi od elenchi, risponde all'esigenza di tutelare un rilevante interesse pubblico la cui salvaguardia unitaria e la necessaria uniformità sul territorio nazionale richiede che sia lo Stato a prevedere specifici requisiti di accesso e ad istituire appositi enti od elenchi pubblici ad appartenenza necessaria.

L'istituzione dell'elenco previsto dal citato art. 6, cui possano iscriversi indistintamente laureati in discipline psicologiche, sociali o giuridiche in possesso di idoneo titolo, nonché soggetti in possesso di titoli professionali rilasciati da soggetti riconosciuti dalla Regione Lazio, si configura come una surrettizia introduzione di figura professionale protetta, posto che l'iscrizione in tale elenco appare abilitativa all'esercizio della professione di mediatore familiare.



La Corte Costituzionale ha già avuto modo di pronunciarsi su tali argomenti, anche dopo la riforma del Titolo Quinto della Carta Costituzionale, con le sentenze 355 e 405 del 2005; in entrambe enunciando il principio per cui esula dai limiti della competenza legislativa concorrente delle regioni in materia di professioni l'istituzione di nuovi e diversi albi, o elenchi per l'esercizio di attività professionali, avendo tali albi o elenchi una funzione individuatrice delle professioni il cui interesse pubblico è infrazionabile e rientra nella materia "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli Enti pubblici nazionali" di cui all'art. 117 secondo comma lett. G) della Costituzione.

In attesa di un cortese riscontro, l'occasione mi è gradita per formularLe i migliori auguri di buon Natale e di felice anno nuovo.

Il Presidente  
*Giuseppe Luigi Palma*